



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Al Sindaco del Comune di  
Barengo (NO)

All'Organo di revisione  
economico-finanziaria del Comune di  
Barengo (NO)

Oggetto: Relazione sul rendiconto 2023 (art. 1, commi 166 e segg., Legge 23 dicembre 2005, n. 266) -Comune di Barengo (NO).

In esito all'esame della relazione sul rendiconto 2023, della relazione dell'Organo di revisione, dei dati contabili inseriti sulla Banca dati delle amministrazioni pubbliche e dei documenti trasmessi da codesto Ente tramite l'applicativo ConTe, sono emerse delle criticità evidenziate nella nota istruttoria inviata all'Ente prot. n. 13231 del 02/12/2025.

Si prende atto di quanto comunicato con la nota di risposta inviata con nota prot. n. 72 del 10/01/2026 (acquisita con prot. ConTe n. 129 del 12/01/2026), con la quale si è argomentato su quanto richiesto.

In merito alla gestione dei residui attivi, si invita l'Ente ad adottare interventi volti ad incrementare la capacità di riscossione, operando gli opportuni controlli sul soggetto incaricato alla riscossione. Si ricorda inoltre che il mantenimento in bilancio dei crediti vetusti è sempre subordinato ad una valutazione di recuperabilità. Si richiama, in proposito, quanto previsto dal paragrafo 9.1 dell'Allegato 4/2, D.Lgs. n. 118/2011, il quale, dispone come: *"Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta 'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale".*

In merito ai residui passivi, si rammenta che per gli impegni relativi alle spese di investimento, l'Ente deve attenersi ai principi di cui al punto 5.3 d 5.4 dell'allegato 2/2 del D. Lgs 118/2011; si richiama in particolare il principio che prevede che nei



casi in cui, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, un impegno, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulti non più esigibile lo stesso deve essere reimputato attraverso la costituzione del fondo pluriennale vincolato.

Infine, si raccomanda una maggiore attenzione nella verifica dei presupposti per la costituzione della cassa vincolata.

Questa Sezione attuerà il monitoraggio della situazione finanziaria dell'Ente, riservando ogni ulteriore valutazione, anche su tali profili, nell'ambito dei successivi controlli.

Il Magistrato istruttore  
Dott.ssa Maria Di Vita

